



Esercizio della professione di architetto in Svizzera

(Sede, prestazione di servizi e appalti pubblici)

Ruoli e competenze delle diverse autorità svizzere in materia di qualifiche professionali acquisite all'estero

Data:

Maggio 2023

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa illustra la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Per «regolamentazione della formazione» si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per gli indipendenti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

1. Disposizioni generali

Le regole concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali estere nel settore dell'architettura variano a seconda della provenienza dell'architetto (UE/AELS o Stati terzi), del Cantone in cui questi desidera esercitare e del genere di attività prevista (sede stabile, prestazione di servizi, gara d'appalto pubblico, ecc.). La presente nota informativa si prefigge di offrire una panoramica degli attestati o dei riconoscimenti rilasciati dalle diverse autorità svizzere preposte, come pure dei criteri applicati e dello svolgimento della procedura¹.

¹ La presente nota non tiene conto dell'accesso alla professione di architetto e ingegnere ai sensi dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto (RS 0.142.114.547).

2. Regolamentazione dell'esercizio della professione in Svizzera

a. Competenze federali e cantonali in materia di regolamentazione

La legislazione federale svizzera non disciplina l'esercizio della professione di architetto; in altri termini, sono i Cantoni a decidere se fissare o meno criteri per l'esercizio. Nei Cantoni in cui non vige una normativa in materia (professione non regolamentata) l'accesso al mercato del lavoro è possibile senza un riconoscimento preventivo delle qualifiche professionali estere. Nei Cantoni che invece hanno emanato una normativa corrispondente e che richiedono un diploma (professione regolamentata), l'esercizio dell'attività in Svizzera deve essere preceduto dal riconoscimento delle qualifiche estere.

In entrambi i casi (professione regolamentata e/o non regolamentata), gli architetti che operano in Svizzera sono tenuti a rispettare la prassi e le normative professionali vigenti nel nostro Paese, come pure le norme di costruzione – comprendenti le regole dell'arte riconosciute – emanate in particolare dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

b. Cantoni che regolamentano la professione di architetto

Sette Cantoni si sono avvalsi della possibilità di regolamentare la professione di architetto.

- Nel Cantone di [Ginevra](#) per poter firmare le domande di costruzione e supervisionare i lavori è necessario essere iscritti in un elenco specifico (*mandataires professionnels qualifiés*, MPQ); oltre al diploma sono richiesti due anni di esperienza professionale.
- Nel Cantone di [Neuchâtel](#) è necessario essere iscritti al registro cantonale degli architetti, ingegneri civili, urbanisti e pianificatori; a tal fine è richiesto un bachelor o un master (SUP/UNIL/EPF). L'iscrizione al registro consente il pieno esercizio della professione, ovvero disegnare, firmare piani, o disporre l'esecuzione.
- Nel Cantone di [Vaud](#) per firmare i piani di costruzione è obbligatoria l'iscrizione alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente (REG; sono richiesti 3 anni di esperienza professionale). Se l'architetto fornisce servizi senza stabilirsi nel territorio cantonale deve essere qualificato e far riconoscere il diploma estero prima di iniziare l'attività (professione regolamentata); in ogni caso, non viene rilasciata alcuna autorizzazione formale all'esercizio della professione. Inoltre, l'architetto è tenuto a comprovare il riconoscimento delle sue qualifiche professionali all'atto della presentazione di una domanda di costruzione all'autorità cantonale competente. Lo status di architetto è riconosciuto a chi detiene un master UNI/EPF o un bachelor o master SUP.
- Nel cantone di [Friburgo](#) per firmare le domande di costruzione è obbligatoria l'iscrizione al REG (sono richiesti 3 anni di esperienza professionale). Se l'architetto fornisce servizi senza stabilirsi nel territorio cantonale deve essere qualificato e far riconoscere il diploma estero prima di iniziare l'attività (professione regolamentata); in ogni caso, non viene rilasciata alcuna autorizzazione formale all'esercizio della professione. Inoltre, l'architetto è tenuto a comprovare il riconoscimento delle sue qualifiche professionali all'atto della presentazione di una domanda di costruzione all'autorità cantonale competente.
- Nel Cantone [Ticino](#) bisogna essere titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto rilasciata dall'Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA), richiesta esplicitamente per la presentazione della domanda di costruzione (art. 4 della legge edilizia cantonale) e per le fasi di progettazione e realizzazione nell'ambito di commesse pubbliche soggette alla normativa in materia di appalti pubblici (art. 34 cpv. 1 lett. d del RLCPubb/CIAP). L'autorizzazione è perciò necessaria in particolare per firmare domande di costruzione e per fornire prestazioni di servizi nel campo della direzione lavori. Ciò vale sia per gli architetti che si stabiliscono in Svizzera, sia per gli architetti che si limitano a fornire servizi. L'autorizzazione

all'esercizio della professione di architetto è richiesta indipendentemente dalla durata della prestazione (a titolo permanente o nel quadro di una prestazione di servizi).

- Nei Cantoni di [Lucerna](#) e [Vallese](#) per firmare i piani necessari alla presentazione delle domande di costruzione occorre un titolo, ma non è prescritta l'iscrizione a un ordine professionale o in un registro, né richiesta l'autorizzazione all'esercizio della professione. Le qualifiche vengono poi verificate in ogni singolo caso, di solito a livello comunale, quando viene presentata la domanda di costruzione.

Negli altri Cantoni la professione di architetto non è regolamentata. In altri termini, gli architetti stranieri non sono obbligati a ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e possono lavorare in virtù di un diploma estero.

Ovviamente un diploma estero riconosciuto permette di acquisire i medesimi diritti di cui beneficia il titolare di un diploma svizzero, fatta eccezione per il diritto di avvalersi del titolo protetto. È possibile utilizzare il titolo di studio straniero.

3. Basi legali concernenti il riconoscimento delle qualifiche estere

a. Elenco delle basi legali

Gli architetti stranieri possono esigere il riconoscimento delle qualifiche professionali in virtù di un accordo internazionale o di una legge nazionale. Nei casi in cui il riconoscimento delle qualifiche estere è previsto da una normativa, quest'ultima stabilisce le condizioni pertinenti. Le basi legali sono le seguenti.

- Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC)²: in virtù di questo accordo i cittadini dell'UE/AELS possono ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali se nel loro Paese di origine sono pienamente qualificati per esercitare la professione in questione. Se tale condizione non è adempiuta – ad esempio nel caso in cui non abbiano sostenuto l'esame di Stato previsto dalla legislazione nazionale, o se non soddisfano i requisiti per l'iscrizione obbligatoria all'ordine nazionale degli architetti – non possono valersi dell'ALC per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'allegato III dell'ALC rimanda alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Quest'ultima prevede il riconoscimento automatico – cioè senza esame del contenuto della formazione – dei titoli di formazione di architetto di cui all'allegato 5.7.1 o VI della direttiva. Il riconoscimento dei titoli di formazione degli architetti pienamente qualificati nei loro Paesi di origine non compresi in uno dei due allegati menzionati implica un confronto delle formazioni e, se del caso, provvedimenti di compensazione.

- Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero³: questa ordinanza prevede il riconoscimento dei titoli esteri comparabili a quelli rilasciati da una SUP svizzera. Il riconoscimento è possibile soltanto se la professione è regolamentata in Svizzera. L'ordinanza si applica anche ai cittadini di Stati terzi e stabilisce diversi criteri, ossia l'equivalenza della durata, dei livelli e dei contenuti della formazione; deve essere compreso anche l'ottenimento di qualifiche pratiche.

In caso di adempimento delle condizioni di riconoscimento, viene sancita l'equivalenza rispetto a un bachelor o a un master in architettura.

² RS 0.142.112.681

³ O-LPSU, RS 414.201

Se un architetto non adempie le condizioni previste dall'una o dall'altra base legale, non può ottenere il riconoscimento delle qualifiche in Svizzera. Ciò si può verificare ad esempio nel caso di architetti non pienamente qualificati per esercitare la loro professione nel Paese di origine (p. es. un architetto italiano che non ha sostenuto l'esame di Stato, un architetto francese titolare di un master ma sprovvisto dell'abilitazione HMONP, un architetto belga che non ha concluso lo stage di tre anni, ecc.).

Oltre che dei diritti derivanti dalle suddette basi legali formali, gli architetti stranieri possono usufruire delle possibilità offerte da alcune istituzioni svizzere. Considerato che non si tratta di disposizioni legali in senso stretto, esse non figurano qui ma vengono menzionate più avanti nel testo.

b. Regole per il riconoscimento

Variano a seconda dei casi.

- Architetti che soddisfano i requisiti della direttiva 2005/36/CE: gli architetti che adempiono i requisiti per il riconoscimento automatico secondo la direttiva in questione possono rivolgersi alla SEFRI; quest'ultima certifica mediante lettera il loro diritto al riconoscimento automatico del diploma e all'iscrizione automatica nei registri dei Cantoni in cui l'attività è regolamentata (MPQ nel Cantone di Ginevra, CAMAC nel Cantone di Vaud, OTIA nel Cantone Ticino, ecc.). La lettera della SEFRI può anche essere presentata in caso di partecipazione a bandi di concorso. Di regola, se il dossier è completo, la lettera arriva nel giro di una o due settimane e conferisce il diritto di esercitare pienamente la professione, quindi anche di firmare le domande di costruzione, senza imporre alcun requisito aggiuntivo riguardante l'esperienza o l'iscrizione al REG.
- Architetti dell'UE/AELS pienamente qualificati nei loro Paesi d'origine il cui diploma non figura però negli allegati 5.7.1 o VI della direttiva 2005/36/CE: in questi casi la procedura implica un confronto tra le formazioni in questione e i diplomi svizzeri richiesti nei Cantoni che regolamentano la professione (art. 11–14 della direttiva 2005/36/CE). Se il diploma è sconosciuto il confronto può richiedere tre o quattro mesi, a cui si somma il tempo necessario per attuare eventuali provvedimenti di compensazione.
- Architetti di Stati terzi pienamente qualificati nei loro Paesi d'origine: in questi casi la procedura è simile a quella relativa alla fattispecie precedente, ma può durare un po' più a lungo. Inoltre gli eventuali provvedimenti di compensazione possono essere più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, di regola il richiedente non può scegliere tra diversi provvedimenti di compensazione.

4. Basi legali in materia di appalti pubblici

La Svizzera ha concluso due accordi in materia di appalti pubblici.

- Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (AAP)⁴: concluso all'interno dell'OMC, questo accordo mira a definire un «quadro multilaterale efficace di diritti e obblighi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, al fine di realizzare l'espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale» (preambolo). In Svizzera questo accordo si applica agli acquisti della Confederazione e dei Cantoni se il valore del mandato raggiunge una determinata soglia.
- Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici⁵: concluso nel quadro degli accordi bilaterali con l'UE, questo

⁴ RS 0.632.231.422

⁵ RS 0.172.052.68

accordo è fondato sull'estensione bilaterale del campo d'applicazione dell'AAP alle autorità e agli organismi pubblici di livello distrettuale e comunale. L'accordo prevede inoltre la liberalizzazione degli acquisti effettuati da operatori ferroviari o servizi di telecomunicazioni, come pure da enti che esercitano la propria attività nel campo dell'approvvigionamento idrico e di gas, e degli acquisti da parte di aziende private nei settori dell'acqua, dell'elettricità e dei trasporti. Secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo, quest'ultimo avrebbe lo scopo di assicurare in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione un accesso reciproco agli appalti aggiudicati nei settori della telecomunicazione, delle ferrovie e dell'approvvigionamento energetico (non compresi dall'AAP).

Secondo l'articolo VIII dell'AAP, le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto devono limitarsi a quelle indispensabili per garantire che l'impresa sia capace di eseguire l'appalto in questione. Le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, inclusa la verifica delle qualifiche, non devono essere meno favorevoli per i fornitori delle altre Parti rispetto ai fornitori nazionali né fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti.

Gli accordi summenzionati non comportano l'abrogazione delle normative nazionali o cantonali in materia di esercizio della professione di architetto e non prevedono alcun meccanismo volto a garantire il riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Qualsiasi bando di concorso può richiedere il possesso di requisiti professionali, a condizione che ciò avvenga conformemente agli accordi summenzionati e, soprattutto, in modo non discriminatorio. Questa regola va applicata indipendentemente dal Cantone interessato dall'appalto pubblico, per cui spetta a ogni partecipante alla gara d'appalto svolgere per tempo le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

5. A chi rivolgersi?

Le tabelle seguenti riassumono in modo non esaustivo le informazioni relative agli organismi preposti: si tratta di un elenco di proposte, a cui in nessun caso va attribuito un carattere vincolante, e che non si sostituisce alle basi legali e alle regole illustrate sopra.

a. In caso di **stabilimento** in Svizzera

Situazione	Autorità in grado di intervenire con maggiore efficacia	Finalità ⁶	Tempo necessario
<p>Architetto di uno Stato dell'UE/AELS il cui diploma figura negli allegati 5.7.1 e VI della direttiva 2005/36/CE</p>	<p>SEFRI www.sbf.admin.ch/diploma</p> <p>Portale online www.sbf.admin.ch/becc</p>	<p>Lettera che permette l'iscrizione automatica nei registri dei Cantoni che regolamentano l'attività</p> <p>Questo documento può essere presentato anche nel quadro di bandi di concorso per appalti pubblici</p>	<p>In media 2-3 settimane</p>
<p>Architetto di uno Stato dell'UE/AELS, pienamente qualificato per esercitare la professione nel suo Paese d'origine, il cui diploma non figura però negli allegati succitati</p> <p>Architetto di uno Stato terzo, pienamente qualificato per esercitare la professione nel suo Paese d'origine</p>	<p>SEFRI www.sbf.admin.ch/diploma</p> <p>Portale online www.sbf.admin.ch/becc</p>	<p>Procedura di riconoscimento con confronto delle formazioni</p>	<p>3-4 mesi, esclusi gli eventuali provvedimenti di compensazione</p>
<p>Architetto (di qualsiasi cittadinanza) che intende esercitare in un Cantone in cui la professione non è regolamentata</p>	<p>swissuniversities www.swissuniversities.ch (> Servizi > Swiss ENIC – Valutazione dei diplomi esteri)</p>	<p>swissuniversities emana raccomandazioni inerenti al mercato del lavoro, dirette principalmente a facilitare i contatti con i datori di lavoro (soltanto per i Cantoni che non regolamentano l'attività)</p>	<p>2-3 settimane</p>

⁶ Le informazioni di questa colonna sono riportate a titolo indicativo e non impegnano le autorità menzionate.

Architetto (di qualsiasi cittadinanza), indipendentemente dal Cantone in cui la professione viene esercitata	REG www.reg.ch (> Registri > Iscrizione)	A seconda della situazione specifica del richiedente, il REG propone procedure di registrazione con esami ⁷ Si tratta di procedure che possono essere svolte indipendentemente dalla regolamentazione vigente nel Cantone interessato	Diversi mesi, a seconda del tipo di dossier
--	---	---	---

*b. In caso di **prestazione di servizi** da parte di architetti dell'UE/AELS*

Un architetto intenzionato a fornire servizi in un Cantone che regolamenta l'attività ha l'**obbligo** di svolgere la procedura di dichiarazione della SEFRI (www.sbf.admin.ch/dichiarazione). Questa procedura prevede la compilazione e l'invio per posta alla SEFRI di un modulo online. Una volta in possesso della dichiarazione completa, la SEFRI la trasmetterà direttamente all'autorità cantonale competente.

Questa procedura agevolata è applicabile in virtù della direttiva 2005/36/CE e della legislazione nazionale pertinente⁸, ma soltanto nei casi previsti dalla direttiva in questione.

Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali, gli architetti provenienti da Stati terzi che intendono fornire servizi devono fare riferimento alla tabella di cui al punto a.

*c. In caso di **appalti pubblici***

Le due procedure più agevoli per l'attestazione delle qualifiche professionali di un architetto sono le seguenti:

⁷ Il REG decide in merito alle domande applicando il suo regolamento interno.

⁸ Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LPPS, RS **935.01**) e relativa ordinanza di applicazione (OPPS, RS **935.011**).

Situazione	Autorità in grado di intervenire con maggiore efficacia	Finalità ⁹	Tempo necessario
Architetto di uno Stato dell'UE/dell'AELS il cui diploma figura negli allegati 5.7.1 e VI della direttiva 2005/36/CE	SEFRI www.sbf.admin.ch/diploma Portale online www.sbf.admin.ch/becc	Lettera che permette l'iscrizione automatica nei registri dei Cantoni che regolamentano l'attività	In media 1–2 settimane
Architetto (altri casi)	REG https://reg.ch/it/attestation-2/	Attestato per partecipare a bandi di concorso SIA	Circa due settimane

6. Ruolo delle diverse autorità

a. SEFRI

La SEFRI è l'autorità preposta al riconoscimento delle qualifiche professionali estere nel settore della formazione professionale e delle scuole universitarie. Applicando la direttiva 2005/36/CE e l'O-LPSU, stabilisce le equivalenze in relazione ai bachelor e ai master in architettura.

b. swissuniversities

Swiss ENIC emana raccomandazioni in materia di riconoscimento per i datori di lavoro svizzeri che permettono di determinare il livello della formazione estera nei casi in cui le università svizzere offrono un ciclo di studi analogo.

Queste raccomandazioni riguardano il mercato del lavoro e di regola non interessano l'esercizio di una professione regolamentata. Per questo motivo, Swiss ENIC non rilascia alcuna raccomandazione nel caso di architetti attivi nei Cantoni che regolamentano l'esercizio della professione.

c. REG

Lo scopo dell'organizzazione è disporre di un registro dei professionisti nei settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'industria e dell'ambiente. Gestisce dunque un elenco delle persone che esercitano una di queste professioni riconosciute adempiendo i requisiti del REG; l'elenco è accessibile al pubblico.

Il REG è riconosciuto dalla Confederazione come ente promotore della formazione professionale. Non si occupa del riconoscimento in senso stretto di qualifiche professionali estere, bensì mette a disposizione del pubblico le procedure d'esame che permettono l'iscrizione nel registro A (livello master), B (livello bachelor abilitante a una professione) e C¹⁰ (livello SSS ed esame professionale superiore, v. Direttiva per le procedure di iscrizione diretta in REG C con diplomi EPS). L'iscrizione richiede un'esperienza professionale di almeno tre anni (REG A e B) o di almeno due anni (REG C) e viene ampiamente accettata a livello nazionale come prova del possesso delle qualifiche professionali.

In base alle regole proprie del REG sono organizzate procedure di esame per tutti i settori professionali compresi nel suo ambito d'attività. Dopo diversi anni di pratica comprovata, l'iscrizione è consentita anche a chi non dispone di un titolo di formazione rispondente ai requisiti del REG: si tratta quindi di un'alternativa interessante qualora non sia possibile alcuna procedura di riconoscimento.

⁹ Le informazioni di questa colonna sono riportate a titolo indicativo e non impegnano le autorità menzionate.

¹⁰ In Ticino l'iscrizione nel registro REG non basta per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto.

Il REG certifica che, all'atto dell'iscrizione, è stata accertata la corrispondenza delle qualifiche del richiedente con il titolo di cui si avvale.

Il REG ha stipulato un contratto con la Confederazione, rappresentata dalla SEFRI. Il contratto concerne:

- il riconoscimento e la promozione delle procedure di qualificazione allo scopo di certificare la crescita professionale personale nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente e per contribuire a mitigare la carenza di professionisti;
- la definizione delle condizioni di collaborazione allo scopo di garantire la libera circolazione dei lavoratori qualificati in Svizzera e nei Paesi terzi;
- lo scambio sistematico di informazioni e idee nei settori interessati allo scopo di garantire il coordinamento e l'accesso reciproco ai dati utili.

Allegato: autorità cantonali competenti

Cantone di Friburgo:

Service des constructions et de l'aménagement
Rue des Chanoines 17
Casella postale
1701 Friburgo
Tel. 026 305 36 13
E-mail : seca@fr.ch
Sito: [Service des constructions et de l'aménagement \(SeCA\) | État de Fribourg](#)

Cantone di Ginevra:

Chambre des architectes et des ingénieurs
p.a. DALE - Secrétariat général
rue de l'Hôtel-de-Ville 14
Casella postale 3880
1211 Ginevra 3
Tel. 022 327 94 14
Sito: [Je prépare ma demande MPQ | ge.ch](#)

Cantone di Neuchâtel:

Service des bâtiments
Rue de Tivoli 5
2003 Neuchâtel
tel. 032 889 64 80
E-mail: service.batiments@ne.ch
Sito: [Service des bâtiments - République et canton de Neuchâtel](#)

Cantone di Lucerna:

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern
Bahnhofstrasse 15
6002 Lucerna
Tel. 041 228 51 55
E-mail : buwd@lu.ch

Cantone Ticino:

OTIA
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 55 56
E-mail: autorizzazioni@otia.ch
Sito: [Home | OTIA Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino](#)

Cantone del Vallese:

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Rue des Chanoines 5
Casella postale 670
1950 Sion
Tel. 027 606 33 00
Sito: [Accueil \(vs.ch\)](#)

Cantone di Vaud:

Centrale des autorisations de construire CAMAC
Pl. de la Riponne 10
1014 Losanna
tel. 021 316 70 21
E-mail: info.camac@vd.ch
Sito: www.vd.ch/camac